

AVVISO DI CERIMONIA RELIGIOSA O DI PROCESSIONE ECCLESIASTICA O CIVILE

(Art. 25 R.D. 18/06/31, n. 773 e artt. 29 – 32 del R.D. 06/05/40, n. 635)

ALLA POLIZIA LOCALE DI ALATRI

e p.c. : (1) _____
(Ente proprietario della strada, se NON COMUNALE)

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ residente a _____
in via _____ n° _____
in qualità di _____
(parroco, rappresentante del Comitato, responsabile....)

Tel. _____ cellulare _____ Fax _____

E - mail _____

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/200 e la decadenza dai benefici conseguenti

COMUNICA

che il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ verrà effettuata una:

- cerimonia religiosa
 processione ecclesiastica
 processione civile

che seguirà il seguente percorso:

Per l'effetto, si richiede l'emissione di specifica Ordinanza in materia di Codice della Strada:

- Divieto di sosta in:

dalle ore _____ del _____
alle ore _____ del _____

- Divieto di circolazione in:

dalle ore _____ del _____
alle ore _____ del _____

Alatri, _____

Firma

¹ ASTRAL / SETTORE LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI FAX: 0651687531

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

R.D. 18-6-1931 n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

25. (art. 24 T.U. 1926). - Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a € 51,00.

Regolamento per l'esecuzione del R.D. 6 MAGGIO 1940 n. 635.

15. Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto.

L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.

29. L'avviso di cui è parola nell'art. 25 della legge, deve esser dato nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere:

- a) le generalità e la firma dei promotori;
- b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
- c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati;
- d) l'indicazione dell'itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.

L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile.

30. Insieme con l'avviso, può essere richiesto il consenso scritto dell'autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico.

31. Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre manifestazioni indicate nell'art. 25 della legge, si applicano le disposizioni degli art. 21 a 28 del presente regolamento.